

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 49.

Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto concede per l'anno 1987 agli enti di seguito indicati un contributo straordinario per la realizzazione di programmi di attività artistiche e culturali:

- Fondazione centro musicale Malipiero - Asolo.
- Associazione incisori veneti - A.I.V. - Venezia.
- Centro interuniversitario di studi veneti - Venezia.
- Centro culturale «G. Sacchetti» - Padova.
- Società cooperativa T.E.L.O.S. - Mestre.
- Scuola dalmata dei S.S. Giorgio e Trifone - Venezia.
- Centro polesano di studi storici archeologici ed etnografici - C.P.S.S.A.E. - Rovigo.
- Istituto storico bellunese della resistenza - Belluno.
- Associazione culturale Minelliana - Rovigo.
- Società generale di mutuo soccorso - Casa di cultura popolare - Vicenza.
- Centro studi e ricerche Ligabue - Venezia.
- Associazione orchestra Pedrollo - Vicenza.
- Associazione culturale orchestra del teatro accademico - Castelfranco.
- Comune di Rossano Veneto (VI) per «Operaestate Festival».
- Comune di Schio per «Schiofestival».
- Asolo musica - Asolo.

Art. 2

Modalità per la concessione del contributo

1. I contributi vengono ripartiti e concessi dalla Giunta regionale con specifico riferimento alla realizzazione dei programmi di attività afferenti la gestione 1987 e determinati relativamente alle spese non coperte da contributi pubblici e privati e da risorse proprie degli enti stessi.

2. Il contributo è liquidato dal dipartimento competente su presentazione di una relazione sull'impiego del contributo destinato solo al finanziamento delle attività effettivamente svolte per la realizzazione dei programmi di attività.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 610 milioni derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge si prov-

vede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti, partita n. 14, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il capitolo 70014 denominato «Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali» con lo stanziamento di lire 610 milioni.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale
6 settembre 1988, n. 49

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 1987, n. 73/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 novembre 1987, dove ha acquisito il n. 320 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 1 dicembre 1987;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 febbraio 1988 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1988, n. 697;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 marzo 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 aprile 1988, n. 4286/21208/21, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Mirco Marzaro, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 7 giugno 1988, n. 747/inf;
- Il disegno di legge modificato è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 22 giugno 1988, dove ha acquisito il medesimo n. 320 del registro dei progetti di legge;
- La 6^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 7 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3254;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1988, n. 9611/21208/21, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.